



COMUNITÀ VALSUGANA E TESINO
PROVINCIA DI TRENTO

Decreto del Presidente della Comunità
n. 93

OGGETTO: L.P. 23.05.07 n. 11 e relativo Regolamento di esecuzione e s.m.i.. Autorizzazione al Gruppo Micologico Naturalistico Culturale Monselicense per la raccolta funghi nel territorio della Comunità Valsugana e Tesino nell'ambito del corso di Micologia e della Mostra Micologica anno 2026.

L'anno duemilaventisei addì nove del mese di giugno alle ore 10:15, nella sede della Comunità Valsugana e Tesino in Piazzetta Ceschi 1 a Borgo Valsugana, il sig. Claudio Ceppinati, nella sua qualità di Presidente della Comunità Valsugana e Tesino, nominato con provvedimento del Consiglio dei Sindaci n. 12 dd. 01.07.2025,

EMANA

il seguente decreto. Assiste e verbalizza il Segretario Reggente della Comunità, dott.ssa Delia Ianes.

OGGETTO: L.P. 23.05.07 n. 11 e relativo Regolamento di esecuzione e s.m.i.. Autorizzazione al Gruppo Micologico Naturalistico Culturale Monselicense per la raccolta funghi nel territorio della Comunità Valsugana e Tesino nell'ambito del corso di Micologia e della Mostra Micologica anno 2026.

IL PRESIDENTE DELLA COMUNITA'

Premesso che:

- Il Gruppo Micologico Naturalistico Culturale Monselicense di Monselice (PD) ha presentato domanda in data 16/12/2025 assunta al Protocollo dell'Ente sub. 17400/11.3 dd. 23/12/2025, intesa ad ottenere l'autorizzazione a raccogliere funghi a scopo didattico nel territorio della Comunità Valsugana e Tesino per alcuni componenti dell'Associazione, nell'ambito del corso di micologia e della mostra micologica anno 2026;
- In allegato alla comunicazione del Gruppo Micologico Naturalistico Culturale Monselicense sono riportati i nominativi dei componenti dell'Associazione che partecipano ai suddetti corsi;
- L'art. 17 comma 3) del D.P.P. 26 ottobre 2009, n. 23-25/Leg. dispone che *"Il comune o la comunità, se il permesso interessa più comuni, può rilasciare permessi speciali gratuiti oltre le quantità consentite anche ad associazioni ed enti aventi carattere culturale, scientifico e didattico in occasioni di mostre, corsi, congressi nazionali ed internazionali in campo micologico, svolti nel territorio provinciale e per la durata delle manifestazioni medesime."*
- Il comma 4) dello stesso articolo prevede che i suddetti permessi speciali devono indicare i soggetti che intendono effettuare la raccolta, la quantità ammessa alla raccolta e il periodo della stessa;
- L'art. 17 comma 1) è stato modificato dall'art. 9 del D.P.P. 20 febbraio 2026 n. 2 *"(omissis) il limite giornaliero ammesso passa da 2 a 3 chili a persona"*;

Si ritiene che l'iniziativa rientri nella fattispecie indicata nel suddetto articolo e pertanto si procede con la concessione dell'autorizzazione;

Tutto ciò premesso:

- Vista la L.P. 23.05.2007 n. 11;
- Visto l'art. 17 comma 2) e comma 4) del D.P.P. 26 ottobre 2009, n. 23-25/Leg. e s.m.i.;

Considerato che la richiesta succitata può essere accolta non risultando pregiudizievole alla conservazione dell'ambiente di diffusione delle specie fungine;

Ritenuto peraltro indispensabile garantire la possibilità di intervenire con eventuali sospensioni, modifiche o revoche dell'autorizzazione alla raccolta qualora emergesse che la stessa contrasta con la conservazione delle specie interessate, ed in particolare di quelle inserite nell'allegato A del regolamento di attuazione (D.P.P. 26 ottobre 2009, n. 23-25/Leg.) e di quelle inserite nell'allegato "E" del D.P.R. n. 357/1997;

Visti:

- gli atti citati in premessa;
- la Legge Provinciale 16 giugno 2006, n. 3 "Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino" e ss.mm.ii.;
- il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
- la L.P. 9 dicembre 2015, n. 18 "Modificazioni della Legge Provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi a norma degli artt. 1 e 2 della L. 5 maggio 2009, n. 42) e ss.mm.ii.;
- la Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2 "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-

Alto Adige" e ss.mm.ii.;

- il Regolamento di attuazione dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali approvato con D.P.G.R. 27 ottobre 1999, n. 8/L e s.m., per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- lo Statuto della Comunità Valsugana e Tesino;
- il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio di Comunità n. 31 dd. 28.12.2017;
- la deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 39 del 16.12.2025, di approvazione del D.U.P. 2026-2028, del Bilancio di previsione finanziario 2026-2028 e relativi allegati;
- il decreto del Presidente n. 3 del 08.01.2026 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2026-2028 – P.E.G. parte finanziaria, successivamente aggiornato con decreto del Presidente n. 62 del 01.04.2026;
- il decreto del Presidente n. 61 di data 30.03.2026, di approvazione del "Piano integrato di attività e organizzazione 2026-2028 della Comunità Valsugana e Tesino" e s.m.i.;
- il decreto del Presidente n. 60 del 30.03.2026, di nomina dei Responsabili di Settore della Comunità Valsugana e Tesino.

Dato atto che non sussistono situazioni di conflitto di interesse in capo ai responsabili dell'istruttoria di questo provvedimento ai sensi degli articoli 7 e 14 del Codice di comportamento dei dipendenti della Comunità;

Preso atto del parere tecnico di cui all'art. 185, comma 1, del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale 03 maggio 2018, n. 2 e s.m., espresso in forma digitale ed allegato al presente provvedimento;

Dato atto che il presente provvedimento non necessita di essere trasmesso al Settore Finanziario per l'apposizione del relativo parere di regolarità contabile, non presentando profili di rilevanza contabile;

Atteso che l'adozione del presente provvedimento rientra nelle competenze del Presidente;

DECRETA

1. Di autorizzare i componenti del Gruppo Micologico Naturalistico Culturale Monselicense a raccogliere funghi in quantità superiore a tre chilogrammi giornalieri per persona, esclusivamente per fini di carattere scientifico e didattico, per il corso di micologia nei giorni nei giorni 2, 9, 16, 23 e 30 settembre 2026 e 6, 13, 20 e 27 ottobre 2026 e per la Mostra micologica dal 28 al 31 ottobre 2026;
2. Di disporre che, per motivi di privacy, al presente decreto verrà allegata, quale parte integrante e sostanziale, la nota (allegato A) con le generalità complete dei soggetti autorizzati alla raccolta dei funghi;
3. Di sottolineare che la presente autorizzazione ha validità unicamente all'ambito del territorio della Comunità Valsugana e Tesino e che è fatto salvo il benessere del proprietario dei fondi interessati alla raccolta;
4. Di richiamare l'obbligo di esibire copia del presente decreto, che ha validità nei giorni sopra specificati, a qualsiasi richiesta del personale incaricato della vigilanza, unitamente ad un documento di identità personale;
5. Di riservarsi ogni più ampia facoltà di sospensione, modifica o revoca, in qualsiasi momento, del presente decreto quando ciò fosse ritenuto necessario ai fini della salvaguardia del patrimonio floristico-naturale, o per altri giustificati motivi;
6. Di comunicare che il presente atto, rilasciato ai sensi della L.P. 23 maggio 2007, n. 11 e relativo

Regolamento di esecuzione, non esime il titolare dall'osservare eventuali prescrizioni o autorizzazioni di altre leggi o regolamenti;

7. Di dare atto che le disposizioni del piano triennale di prevenzione della corruzione e del Codice di comportamento si applicano anche al destinatario del presente provvedimento, obbligato al loro rispetto dal momento dell'avvenuta esecutività dello stesso, fermo restando che eventuali violazioni rilevanti potranno costituire causa di revoca dell'autorizzazione.

Ai sensi dell'art. 4, comma 4, della L.P. 23/92 e ss.mm, avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:

- *ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104;*
- *ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, per motivi di legittimità, ai sensi degli artt. 8 e seguenti del D.P.R. 1199/1971.*

Data lettura del presente decreto, viene approvato e sottoscritto.

<p>IL PRESIDENTE <i>Claudio Ceppinati</i></p>		<p>IL SEGRETARIO REGGENTE <i>dott.ssa Delia Ianes</i></p>
---	---	---

Alla presente sono uniti:

- parere di regolarità tecnica
- attestazione di pubblicazione e esecutività

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.